Comune di Godega di Sant'Urbano

(Provincia di Treviso)

Area 5 Polizia Locale - Demografici

Via Roma 75 - cap 31010 - tel. 0438-433010 sito web: www.comunegodega.tv.it

e-mail: vigilanza@comunegodega.tv.it PEC: comunegodega@pec.it

Prot. n. 11837
Registro delle Ordinanze n. 69/2026

Li, 16.10.2026

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio comunale — stagione invernale 2026/2027.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano, con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 mg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 10 novembre 2020 causa C-644/2018, la Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria-ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e della mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria, condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021) con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria. Il Comune di Godega di Sant'Urbano risulta inserito nella zona "IT0524 Zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Nazionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione dalle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto N02;
- con deliberazione di giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento dalla qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delie emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
- L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misura temporanee ad omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta - verde, livello di allerta 1 - arancio, livello di allerta 2 - rosso.
- I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai comuni l'attuazione della misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione

COMUNE DI GODEGA DI S. URBANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011837/2026 del 16/10/2026
Firmatario: Paola Guzzo
Riproduzione cartacea del documento informatico originale GODEGA DI S. URBANO Prot. 0011837 / 2026 / 61073 del 19/10/2026 Firmatario: Paola Guzzo

alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea". Approvazione che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10, tenuto conto detta previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure prevista dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10, individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app. per dispositivi mobili;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/9/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1";

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii. "Nome per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs. 13/08/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa",
- la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energie";
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs, 19/10/200, n.192";
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la saluta umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122, del 27/02/2015, "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il D.M. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure a delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solidi";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico sull'Ordinamento dagli Enti Locali";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

0 R D I N A

a decorrere dal 01/11/2026 e sino al 30/04/2027, dal lunedì alla domenica, nell'intero territorio comunale con livello "NESSUNA ALLERTA" – VERDE

le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93 con le sigla: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93 con la sigla E8;
- sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicati in stabili condominiali, edifici adibiti a scuole materne e asili nido, edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- sono fatte salve le eccezioni di legge;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali a assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 61073 del 19/10/2026

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale, di cui all'art. 185, comma 1 lettere g del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento. Richiamando la Legge dello Stato (n° 152 del 07/10/2004) e la comunicazione della Regione Veneto (Prot. n. 0460440 del 16-09-2025), l'accensione di falò, in occasione della tradizionale ricorrenza del cd. PANEVIN (come da tradizione il 05 gennaio o in caso di avversità climatiche il giorno individuato per il rinvio), è consentita, assicurandosi che la biomassa utilizzata sia correttamente stagionata e priva di altri materiali quali residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica, comunicando al Comune l'accensione con almeno 36 ore di anticipo anche tramite e-mail (vigilanza@comunegodega.tv.it);

Alla fine della combustione della catasta è fatto obbligo di spegnere le ceneri.

ATTENZIONE: nel periodo di vigore delle presenti misure (01/11/2026 — 30/04/2027) sono ammessi al massimo 2 eventi. I falò del così detto PANEVIN accesi il 05 gennaio (o in caso di avversità climatiche il giorno individuato per il rinvio), costituiscono n. 1 evento.

a decorrere dal 01/11/2026 e sino al 30/04/2027, dal lunedì alla domenica, nell'intero territorio comunale con livello di "ALLERTA 1" – ARANCIO e livello di "ALLERTA 2" - ROSSO:

le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare

- i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestico alimentati a biomasse legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "5 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, falle salve comprovate necessita di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura dalle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati corre E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 165, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo, fatte salve la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo di intrattenimento.

DISPONE

come temporanea misura compensativa, definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

INFORMA

che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Livello ALLERTA 1 - ARANCIO**: quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 01 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 mg/m3;
- **Livello ALLERTA 2 - ROSSO**: quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 mg/m3;
- Il ritorno al **livello di NESSUNA ALLERTA- VERDE** avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto dal valore limite giornaliero di PM10 di 50 mg/m3;
- I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV, reperibile al seguente link: https://wall.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allei1a-pm10;

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 61073 del 19/10/2026

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35kw, se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiore a 35 mg/Nm3; di generatori a biomassa legnosa di potenza >35kw se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm3 e COT non superiore a 2 mg/Nm3;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35kw, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

INFORMA inoltre che
il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30.04.2027;

- salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione, ricorso al TAR del Veneto, D.Lgs. n. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, da proporre entro 120 gg dalla pubblicazione, secondo normativa vigente;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio, con efficacia notiziale, e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità, per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento sia trasmesso:
alla Regione Veneto;
alla Prefettura di Treviso;
alla Provincia di Treviso;
all'ARPAV di Treviso;
all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;
alla Stazione Carabinieri di Godega di Sant'Urbano.

Il Sindaco
Dr.ssa Paola Guzzo
(documento firmato digitalmente ai sensi
del Capo II, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 61073 del 19/10/2026